

**22/170/SR14/C7**

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N.101, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM, CHE STABILISCE NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL’ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI, E**

**CHE ABROGA LE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 97/43/EURATOM E 2003/122/EURATOM E RIORDINO DELLA NORMATIVA DI SETTORE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 20, COMMA 1 LETTERA A) DELLA LEGGE 4**

**OTTOBRE 2019, N. 117**

***Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281***

***Punto 14) Conferenza Stato–Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di modifica ritenute irrinunciabili e prioritarie:

- Inserire un articolo 15 bis del seguente tenore:

**“15 bis (Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo**

**al Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)**

**All’articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti**

**modifiche:**

**a) il comma 4 è sostituito dal seguente:**

**I generatori di radiazioni e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII, sono escluse dalla registrazione sul sito dell’ISIN. Tale esclusione riguarda anche gli obblighi di cui agli articoli 43 e 56.**

**b) al comma 5 i termini “Nelle more della conclusione dell’accordo di cui al comma 4”**

**sono abrogati.**

**Il comma 5 è sostituito dal seguente:**

**5. Le strutture sanitarie tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell’autorità competente. Le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli art.**

**43 e 56”**

**d) il comma 6 dell’art. 48 è abrogato.”**

***Relazione***

L’obbligo di registrazione è ridondante rispetto ad altri flussi in-formativi vs organi della P.A. (ad esempio Inail e Ministero della salute) e presenta una forte implicazione sull’organizzazione e sui costi a carico del SSR

L’automatismo previsto dal comma 6 non garantisce il coinvolgi-mento delle Regioni su questioni che hanno forti implicazioni (e relativi costi) sull’organizzazione delle attività sanitarie.

Si chiede pertanto che le attività sanitarie siano esentate dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 48 ed anche di cui agli articoli 43 e 56; si tratta di flussi comunque tracciati da chi effettua il trasporto e riceve/gestisce il rifiuto.

Si mantiene l’obbligo della tenuta di un registro aggiornato delle sostanze radioattive in entrata ed in uscita, fatta salva la non registrazione in uscita dei radiofarmaci somministrati ai pazienti, somministrazione che non costituisce smaltimento.

- All’articolo 20 (Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti) inserire un comma 2 del seguente tenore:

“2. All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole “almeno

ogni tre anni” sono sostituiti dalle parole “**almeno ogni cinque anni**”

***Relazione***

Si rileva una incongruenza interna nell’articolato: negli art. 110 e 111 la formazione prevista avrebbe una frequenza triennale, nel caso di impiego di sorgenti sigillate ad alta attività (le più critiche dal punto di vista quanto meno della security) sarebbe quinquennale (comma 4 lettera d): probabilmente si tratta di un errore materiale nell’articolato: diversamente sarebbe difficile spiegare la logica di tale scelta.

Inoltre, fissare una frequenza di formazione disallineata rispetto al D.Lgs 81 crea problemi organizzativi soprattutto nelle grandi strutture sanitarie che ne pregiudica l’efficienza.

- All’art. 21 (Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo

alla informazione e formazione dei lavoratori) inserire un comma 2 del seguente tenore:

“2. All’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la parola

“*triennale*” è sostituita dalla parola **“quinquiennale”**.

***Relazione***

Si rileva una incongruenza interna nell’articolato: negli art. 110 e 111 la formazione prevista avrebbe una frequenza triennale, nel caso di impiego di sorgenti sigillate ad alta attività (le più critiche dal punto di vista quanto meno della security) sarebbe quinquennale (comma 4 lettera d): probabilmente si tratta di un errore materiale nell’articolato: diversamente sarebbe difficile spiegare la logica di tale scelta.

Inoltre, fissare una frequenza di formazione disallineata rispetto al D.Lgs 81 crea problemi

organizzativi soprattutto nelle grandi strutture sanitarie che ne pregiudica l’efficienza.

- All’articolo 47 (Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche), comma 1, dopo la lettera a) inserire una lettera a bis) del seguente tenore:

“**a bis) dopo il comma 2.4 è aggiunto il comma 2.5: “Per i radionuclidi non riportati nella Tabella I-1B i valori di concentrazione di cui al paragrafo 1.1 sono pari a 1 kBq/kg a meno che la concentrazione radioattiva non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea o di competenti organismi internazionali”**

***Relazione***

Allo stato attuale non c’è alcuna indicazione su come comportarsi nella fattispecie (molto

frequente) presa in considerazione.

- All’articolo 47 (Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche), comma 1, dopo la lettera b) inserire una lettera b bis) del seguente tenore:

“**b bis) Al comma 8 dopo il punto 8.1 è inserito il punto 8.2: “le disposizioni del presente comma non si applicano a rifiuti radioattivi solidi in concentrazioni inferiori a quelle contenute nella tabella I-1B”.**

***Relazione***

Allo stato attuale va richiesta una autorizzazione all’allontanamento anche per 1 pBq di qualsiasi sostanza radioattiva indipendentemente da tipologia e dal suo tempo di dimezzamento. Va reintrodotto conformemente al quanto previsto dalla direttiva e dall’ordinamento precedente il concetto di esenzione solo per quanto attiene i rifiuti solidi. I valori della tabella I-1B sono più conservativi di quelli previsti per la clearance generica sia dalla direttiva che dai BBS della IAEA.

La Conferenza chiede, inoltre, di valutare le ulteriori proposte di modifica di cui alla nota allegata che chiariscono e migliorano il testo del provvedimento.

Roma, 14 settembre 2022

**Richieste di modifica/integrazione formulate dalle regioni in ordine allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce nor me fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| Art. 1  (Modifiche all’art. 7 del D. Lgs 101/20,  relativo alle definizioni)  **Va inserito un nuovo punto.** | **u-bis) è aggiunto il seguente 107 a)**  **“pratica NORM: attività lavorativa nella quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolge nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II”** | Necessità di circoscrivere al solo Titolo IV – Capo II del D. Lgs.  101/2020 tutti gli adempimenti relativi ai NORM.  Se accettabile, modificare di conseguenza tutti gli art. da 20 a 26 e la Sezione II dell’Allegato II del D. Lgs. 101/2020, sostituendo al termine “pratica” il termine “pratica NORM”. |
| Art. 1  (Modifiche all’art. 7 del D. Lgs 101/20,  relativo alle definizioni)  **Va inserito un nuovo punto** | **u-ter) al punto 120) Le parole “o liquida”**  **sono soppresse** | L’argomento sono le pratiche che comportano l’impiego di  materiali contenenti radionuclidi di origine naturale (Titolo IV, Capo II del D. Lgs. 101/2020). La modifica è tesa a sciogliere l’ambiguità tra materiali solidi allontanati dalle pratiche in esame ed effluenti liquidi e gassosi da esse prodotti. Al pari di quanto delineato per le pratiche con sorgenti artificiali di radioattività nell’allegato I del decreto. |
| **Inserire un nuovo articolo dopo l’art. 7 e**  **rinumerare i successivi**  Art. 8 (Modifiche all’art. 23 Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali)  **Modificare il comma 5 lettera e) e il comma**  **7 dell’art. 23** | **1. All’art. 23 comma 5 lettera e) la parola**  **“rifiuti” è sostituita dalla parola “residui”.**  **2. All’art 23 comma 7 le parole “rifiuti solidi o liquidi” sono sostituite dalle parole “residui o effluenti”.** | Nell’ambito dei NORM il termine corretto per i materiali da  allontanare è “residuo” per i solidi e “effluenti” per i  liquidi/aeriformi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| Art. 15 (Modifiche all’articolo 47 del decreto  legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo  all’esonero dall'obbligo di notifica di pratica) | **Comma 1 dopo i termini “vigili del fuoco”**  **inserire “e i Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta sono esentati…”** | Per tenere conto delle specificità delle regioni e provincie  autonome |
| Art. 15 (Modifiche all’articolo 47 del decreto  legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo  all’esonero dall'obbligo di notifica di pratica) | **Al comma 1 prima del termine**  **“funzionamento” inserire il termine**  **“corretto”**  **Eliminare dalla tabella la riga relativa al**  **131I** | Le sorgenti indicate servono a verificare il corretto funzionamento  Non esistono sorgenti di taratura con 8 giorni di dimezzamento |
| Art. 15  (Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esonero dall'obbligo di notifica di pratica)  Correzione dell’unità di misura della tabella | **Nella tabella a pagina 7 del correttivo**  **sostituire l’unità di misura della concentrazione di attività (kBq kg -1) con (kBq/kg) o (kBq kg-1)** | Correggere l’unità di misura della concentrazione di attività |
| Art. 16  *(*Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al nulla osta per le  pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti)  correzione del formato | **Comma 1 punto a) pagina 7**  **Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 50.000** | Correggere il formato |
| Art. 17: modifiche all’art. 52 Nulla osta per le  pratiche di categoria B  **Dopo il comma 1 va inserito un comma 2 rinumerando i successivi** | **Comma 2 Fino all’emanazione delle leggi**  **previste al comma 1 conservano validità**  **le autorità individuate all’art. 28 comma**  **2 del D.Lgs 230/95** | Al fine di garantire un necessario regime transitorio |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| **Dopo l’art. 17 va inserito un ulteriore**  **articolo rinumerando i successivi**  Art. 18 modifiche all’art. 59 Nulla osta per  installazioni di deposito temporaneo o  di impianti di gestione di rifiuti radioattivi | **Dopo il comma il comma 1 viene inserito**  **il comma 2 “Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall’art. 50”** | Va introdotto un regime transitorio per chi è in possesso di un NO  di categoria B e non può aggiornarlo in NO di categoria B visto che il comma 9 dell’art. 50 (non modificato) esclude tale possibilità. Nell’impossibilità di convertire il provvedimento autorizzativo nei tempi previsti dall’art.234, tali soggetti non potranno esercitare legalmente la propria attività e le strutture sanitarie che conferiscono rifiuti radioattivi a tali depositi, e che devono verificare il possesso dei requisiti del soggetto destinatario dei rifiuti, inevitabilmente dovranno sospendere le attività con grave pregiudizio per l’attività diagnostica e terapeutica. Inoltre, fino all’emanazione del decreto previsto dall’art. 59, nessuno è nella condizione di potere inoltrare una istanza di autorizzazione per una installazione di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi. |
| Dopo l’art 17 inserire un ulteriore articolo  rinumerando i successivi  Art. xx Modifiche all’art.72 Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157) | **1. All’art. 72 comma 2 dopo “e deve**  **essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione” aggiungere “ovvero, al di fuori delle attività di importazione, resa anche in modalità differita rispetto al momento del controllo.”**  **2. All’art. 72 comma 6 dopo “informano tempestivamente le autorità di cui al comma” sostituire “4” e con “5”.**  **3. All’art. 72 comma 7 dopo “i prefetti adottano,” sostituire “valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di” con “qualora le circostanze del caso evidenzino la necessità di interventi volti ad”** | - La formulazione attuale fa intendere che l’ER debba essere  sempre presente, in modo puntuale e sistematico, in azienda per sottoscrivere tutte le attestazioni che consentono al carico di essere importato ovvero accettato dall’impianto. Ferme restando prerogative e responsabilità dell’ER in tema di redazione delle procedure di sorveglianza, formazione del personale e verifica periodica dell’adeguatezza del sistema di sorveglianza radiometrica, la modifica chiarisce, assieme a quanto proposto per l’allegato XIX, art.7, che per i casi diversi dall’importazione, l’attestazione possa essere prodotta dall’ER, successivamente al controllo (spesso svolto da personale diverso dall’ER – come previsto dalla norma), con una periodicità massima definita nell’allegato.  -Probabilmente c’è un refuso nel riferimento al comma 4 che dovrebbe essere inteso come comma 5.  -Non sempre i ritrovamenti di materiali radioattività all’interno dei carichi di rottami metallici necessitano di una gestione complessa e multidisciplinare dell’evento. Nella maggior parte dei casi si tratta dell’emersione di oggetti di consumo che, nel passato, hanno fatto impiego di sostanze radioattive senza che fosse necessaria una |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
|  |  | particolare gestione della stessa. Rientrano ad esempio in questa  tipologia orologi e strumenti trattati con vernici fosforescenti a base di radio-226 e vetri artistici addizionati con composti di uranio. Una parte dei ritrovamenti è anche dovuta alla presenza di manufatti caratterizzati da presenza di radioattività naturale, come nel caso di rocce o refrattari, oppure di incrostazioni accumulate in tubazioni dell’acqua. Questa proposta di modifica serve a cercare di garantire che le operazioni “ordinarie” di ritrovamento ed isolamento di sorgenti radioattive e materiali contaminati che non danno luogo a livelli di irraggiamento importanti possano essere gestiti in “autonomia” dalle aziende, nel rispetto delle procedure di gestione dei ritrovamenti e degli obblighi di comunicazione ma senza dovere attendere autorizzazioni o comunque assenso da parte della Prefettura. |
| art. 24 (Modifiche all’articolo 129 del  decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’abilitazione degli esperti di radioprotezione) | **Al comma 2) dopo il termine “albi**  **professionali” aggiungere “associazioni scientifiche”.** | La formulazione originale, riferita esclusivamente a associazioni  professionali, impedirebbe ad associazioni scientifiche come AIRP, SIRM, SIRR, ovvero agli enti pubblici come INAIL, di formare gli  ERP |
| Art. 29  (Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’elenco dei medici autorizzati | **Il comma 1 lettera a) va riformulato**  **allineandolo con il DM 4-5-2022** | Non allineato con DM 4-5-2022 introduce una evidente difficoltà di  interpretazione |
| Art. 31  (Modifiche all’articolo 155 del decreto  legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)  **Modificare il comma 1 aggiungendo una frase** | Comma 1)  Dopo “3. I soggetti che svolgono attività  di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6”,  aggiungere” **e che concorrono alla formazione della documentazione di misura di cui all’art. 23, comma 5, lettera d) e f) e comma 7,”** | La proposta di modifica include anche le misurazioni effettuate per l’allontanamento dei materiali dalle pratiche NORM e richiama il rispetto dei requisiti minimi nelle more dell’emanazione del decreto applicativo (punto 3), in quanto la sola comunicazione non è sufficiente.  La formulazione dell’intero articolo 155 del D. Lgs. 101/2020 resta però un problema, in quanto i requisiti minimi sono previsti solo per le misurazioni nell’ambito del Titolo IV e per i servizi di |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| Art. 31  (Modifiche all’articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)  Modificare il comma 1 aggiungendo una frase | Comma 1)  Dopo “Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 127” aggiungere ”**e dei requisiti minimi di cui sopra. Sono”** | dosimetria individuale, mentre tutte le misurazioni di  concentrazione di attività citate al comma 2 possono essere effettuate in assenza dei requisiti minimi, come se la conformità normativa per l’allontanamento dei materiali e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi fosse un problema di importanza secondaria rispetto alla valutazione della dose.  Si ravvisa la necessità, anche alla luce dell’esperienza maturata  nei primi due anni di applicazione del decreto, di rendere esplicita  l’applicazione dell’art. 155 comma 3 del D. Lgs. 101/2020 a tutte le misurazioni su cui si basa la valutazione della conformità normativa di residui, materiali, rifiuti, effluenti.  Si propone di considerare la suddivisione in misure di grandezze dosimetriche o di contaminazione con strumentazione portatile, cui applicare i criteri al comma 1 (taratura e norme tecniche) e misure di concentrazione di attività o attività totale, cui applicare i requisiti del comma 3. |
| Art. 32  (Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche) | **Dopo il termine “e di medicina nucleare**  **diagnostica” inserire “, Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33”** | Riferimenti aggiornati |
| Art. 36  (Modifiche all’articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo)  Mantenere l’attuale formulazione del comma 2 dell’art. 203 | Eliminare questo articolo per mantenere  l’attuale formulazione del comma 2 dell’art. 203 | Con la nuova formulazione resta indefinito chi e come debba  procedere alla derivazione dei livelli in concentrazione di attività che soddisfino il rispetto dei livelli di riferimento (in dose) e superati i quali subentra il divieto di distribuzione del bene di consumo. |
| Art. 37 (Modifiche all’art. 204 del decreto  legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo) | a) al comma 1 dopo la lettera b) le parole  “ovvero a” sono sostituite dalle seguenti “**ovvero alle**” e la parola “altrove” è sostituita da “**diversamente**”. | La modifica proposta ha lo scopo di chiarire che anche le aziende  soggette all’obbligo della sorveglianza (acciaierie, fonderie e rottamai) possono applicare le regole riportate nei successivi commi 2, 3, 4 e 5, possono cioè una volta trovato il materiale contaminato procedere valutandone i livelli di radioattività e le |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| Aggiungere 4 punti al comma 1 e rinumerare  i punti successivi. | b) al comma 2 aggiungere “**72**” dopo “degli  articoli 45,” e sostituire “l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica**”** con **“i materiali radioattivi contengano radionuclidi di origine artificiale”.**  c) al comma 3 aggiungere “**72**” dopo “degli articoli 45,”  d) al comma 5 dopo “agli organi di  vigilanza competenti per territorio”  aggiungere “**con un congruo preavviso”** | dosi, ed usare la regola del silenzio assenso per procedere  all’allontanamento (senza necessità di autorizzazione esplicita –  vedi anche modifica proposta al comma 7 dell’art. 72).  Questo permetterebbe di semplificare la gestione dei ritrovamenti di sorgenti vere e proprie (che sarebbero comunque conferite come rifiuto radioattivo ad un soggetto che sta sempre dentro il sistema regolatorio del D. 101, in senso stretto non sarebbe neppure un allontanamento) e anche quelli di rottami incrostati da NORM (valvole ecc.), che nella maggioranza dei casi potrebbero essere realmente allontanati senza alcun rischio di superare i 300 microSv. La modifica di cui al comma 2, eliminando il riferimento alla pratica, consentirebbe di trattare all’interno del 204, anche i casi di oggetti di consumo che nel passato hanno fatto impiego di sostanze radioattive e che non sono altrimenti riconducibili a pratiche.  In questo momento alcune comunicazioni preventive arrivano il giorno prima della data prevista di allontanamento. Non viene inserito in modo perentorio un termine di preavviso per consentire di gestire, a livello locale, le diverse situazioni (ad es., la gestione dei ritrovamenti di rifiuti contaminati da medicali presso gli inceneritori ha necessità di tempi molto rapidi) |
| Art. 38 (Modifiche all’articolo 205 del  decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV)  Modificare la lettera a) del comma 1 | Sostituire la lettera a) del comma 1 con:  a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni **e le valutazioni** di cui agli art.  17, commi 1, **1 bis, 2** e 3, e 22, commi 1, 2, e 3, è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro  15.000,00.” | Il riferimento limitato alle misurazioni non consente di sanzionare  le valutazioni mancanti o fortemente carenti; a titolo di esempio, valutazione della dose senza considerare contributo effluenti liquidi e/o aeriformi. |
| Art. 47  (Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto | **Al comma 1 lettera i), sostituire in**  **corrispondenza di (+) “fissione” con**  **“filiazione”** | Probabile refuso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le  pratiche)  Al comma 1 lettera i) va modificato un termine |  |  |
| Art. 47 (Modifiche all’allegato I del decreto  legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)  **Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi** | Comma 8.5: Co**n decreto del Ministero**  **della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Salute e d’intesa con la Conferenza Stato Regioni sono definite le linee guida per gli esercenti e gli organismi tecnici previsti dall’art. 52 ai fini della richiesta di allontanamento di rifiuti radioattivi solidi caratterizzati da valori di concentrazione superiori a quelli riportati nella Tabella I-1B.** | La norma nella sua attuale formulazione è attuata sul territorio a  macchia di leopardo. Non da certezza del diritto e non si può prescindere dal fatto che le autorizzazioni rilasciate localmente sono relativi ad allontanamento che spesso avvengono in regioni diverse da quelle che hanno rilasciato l’autorizzazione. Sono indispensabili indicazioni che consentano di attuare in maniera condivisa tale fattispecie di autorizzazione. |
| Art. 47 (Modifiche all’allegato I del decreto  legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)  **Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi** | **Comma x: al comma 9.1 lettera a) i**  **termini “dal computo di cui ai paragrafi 1,**  **2 e 3” sono abrogati** | Non è chiaro consa voglia dire. In più si presta a interpretazioni non  sostenibili nel caso delle impurezze radionuclidiche: ad esempio come è possibile regolamentare in uscita dal sistema regolatorio ciò che è escluso e quindi impossibile da regolamentare in ingresso al sistema regolatorio? |
| Art. 47 (Modifiche all’allegato I del decreto  legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)  **Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi** | **Comma x: al comma 9 lettera c) dopo il**  **termine “applicabili” viene aggiunto “, autorizzati all’immissione al commercio e che siano oggetto di allontanamento direttamente dalle strutture sanitarie che li impiegano. Tale disposizione non si applica agli impianti di produzione dei radiofarmaci e alle installazioni soggette all’art.59”** | L’attuale scrittura si presta a interpretazioni estensive non  accettabili |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| Art. 47 (Modifiche all’allegato I del decreto  legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)  **Dopo il comma 1 lettera d va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi** | **Comma x: I valori di concentrazione di**  **attività (kBq/kg) sono quelli contenuti nella Tabella B della direttiva 59/2013 (va riscritta per intero la prima colonna della tabella I-1 copiandola dalla tabella B dell ’all eg ato VII dell a dir etti v a 5 9)** | I valori attualmente indicati avevano un senso solo nell’ipotesi di  una sola tabella relativa all’ingresso e all’uscita dal campo di applicazione del decreto. Tramontata tale ipotesi, vanno modificati perché non sono i valori corretti che garantiscono la non rilevanza delle pratiche ma quelli che garantiscano l’esenzione ai fini dell’allontanamento dal sistema regolatorio. A ciò si aggiunga il fatto che laddove le sostanze radioattive non siano contemplate nella tabella l’esercente ha il diritto di avvalersi dei valori contenuti nella tabella I.1 dei BBS 2014 di IAEA coincidenti con le quantità assolute contenute Tabella I-1A dell’allegato I ma totalmente dissonanti con le concentrazioni contenute nella stessa tabella |
| Art. 48  (Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)  Va modificato il titolo | Sostituire il titolo dell’art. 48 con  “***Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”*** | L’articolo 48 prevede modifiche all’Allegato II del D. Lgs. 101/2020  che non riguardano solo la sezione del radon. |
| Art. 48  (Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)  Modificare il comma 1 punto a) punto 2) | **Al comma 1, punto a), punto 2)**  **Eliminare le parole “ed aggiornamento”** | Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale  dall’aggiornamento periodico |
| Art. 48  (Modifiche all’allegato II del decreto  legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)  Modificare il comma 1 punto a) punto 2) | Al comma 1 punto a) punto 2 sostituire “Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. L’aggiornamento, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di  4 ore può essere ricompreso all’interno  delle normali attività di aggiornamento | Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale  dall’aggiornamento periodico |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
|  | professionale previste (dove? da chi? …  già previste?);”  con  “Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. **Gli esperti di interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto**, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore, **che possono essere ricompresi** all’interno delle normali attività di aggiornamento professionale;” |  |
| Art. 48  (Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Correzione del formato | Comma 1 punto c) pag 22  Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 3.000  **Sostituire “CRa226, CTh232 e CK40” con**  **“CRa-226; CTh-232; CK-40”** | Correggere il formato |
| Art. 48  (Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)  Modificare il comma 1 punto b) paragrafo 2 punto 2) | Sostituire  “I valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1.”  con  “**Nel caso di non equilibrio secolare** i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide **delle catene di decadimento**. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1.” | Per maggiore chiarezza è opportuno specificare come applicare i valori della Tabella II-2 nella condizione di non equilibrio secolare a tutti i radionuclidi delle catene di decadimento. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| Art. 48  (Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)  Al comma 1 punto b) paragrafo 2 eliminare il punto 4) | **Eliminare il punto 4) “4) I residui e gli**  **effluenti devono rispettare i criteri di**  **allontanamento di cui al paragrafo 4.”** | Il punto 4) così come previsto nel correttivo è in contrasto con  l’impostazione del “graded approach” della normativa, perché imporrebbe il calcolo della dose per gli effluenti al primo livello di verifica dell’esenzione in termini di concentrazione di attività. |
| Art. 48  (Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)  Al comma 1 punto b) paragrafo 2  Aggiungere al paragrafo 2 i punti 4, 5, 6 e 7 | Aggiungere al paragrafo 2 dopo il punto 3)  i seguenti punti  **“4) Nel caso in cui i residui siano destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade i livelli di esenzione per detti residui è pari al 50% dei valori riportati nella tabella II-**  **2.**  **5) Nel caso in cui i residui siano destinati all’incenerimento, ai fini dell’esenzione della pratica l’esercente deve comunque dimostrare che sia rispettato il livello di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo di cui al punto 3, anche se i valori di concentrazione di attività dei residui da smaltire risultano inferiori ai valori riportati in Tabella II-2.**  **6) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui delle attività lavorative di cui all'articolo 29. A tal fine, è necessario verificare la conformità alle disposizioni dell'articolo 29.** | Occorre mantenere nel paragrafo 2 l’articolazione dei criteri di  esenzione del testo vigente del D. Lgs. 101/2020. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
|  | **7) Il rispetto dei livelli di esenzione in**  **termini di concentrazione di attività riportati nel presente paragrafo assicura, senza ulteriori valutazioni, il rispetto dei livelli di esenzione per i lavoratori e l’individuo rappresentativo.”** |  |
| Art. 48  (Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)  Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 3 | Esplicitare nel testo se la via di esposizione  al radon prodotto nella pratica con presenza di NORM va incluso o meno nella valutazione della dose efficace per i lavoratori e per l’individuo rappresentativo della popolazione. | Non è chiaro nel D. Lgs. 101/2020 se l’esposizione al radon è da  considerare o meno. |
| Art. 48  (Modifiche all’allegato II del decreto legislativ 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)  Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 4  Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) Inserire due nuovi punti  Rinumerare i punti 6) e 7) | Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9)  Inserire due nuovi punti 1) e 2)  **“1) I valori dei livelli di allontanamento sono pari ai valori di esenzione in termini di concentrazioni di attività di cui al paragrafo II-2 .**  **2) Residui con concentrazioni di attività superiori ai valori dei livelli di allontanamento di cui al comma 1 possono essere allontanati se viene dimostrato che la dose efficace per l’individuo rappresentativo è inferiore al valore riportato nel paragrafo II-3 punto**  **2).”**  Rinumerare il punto 6) come punto 3) Rinumerare il punto 8) come punto 4) | Nel paragrafo 4 occorre evidenziare la specularità tra criteri di allontanamento e criteri di esenzione di cui al paragrafo 2 rispettivamente in termini di concentrazione di attività e di dose all’individuo della popolazione.  Per la verifica dell’esenzione dei residui va applicato il *graded approach* indicato nella Direttiva europea che nel correttivo è previsto solo per alcune situazioni (ad esempio smaltimento in discarica del punto 4)).  D’altro canto il punto 7) del correttivo sembrerebbe estendere l’obbligo del calcolo della dose all’individuo della popolazione derivante dai residui anche nei casi di rispetto dei livelli di allontanamento, e di quella derivante dagli effluenti oltre ai casi previsti dall’art. 22 comma 3 del D. Lgs. 101/2020. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| Art. 48  (Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)  Al comma 1 punto d) punto 2) modificare la nuova riga della Tabella II-2 | Sostituire la riga  “-Industrie dotate di impianti per la filtrazione delle acque di falda”  con  “-**Industrie e acquedotti dotati di impianti per la filtrazione delle acque di falda con presenza non trascurabile di radioattività naturale**” | L’obbligo va circoscritto alle situazioni in cui è rilevata una presenza non trascurabile nell’acqua di radionuclidi di origine naturale tale da avere ripercussioni nel ciclo di trattamento. Per stabilire delle soglie, si può fare riferimento ai livelli di cui al D. Lgs. 28/2016.  La categoria degli acquedotti forse non è ricompresa nel termine  “Industrie”. |
| Art. 50  (Modifiche all’allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2021 n, 101, relativo alla classificazione dei residui)  Al comma 1 punto a) modificare la tabella | Sostituire il testo presente nella prima riga  e seconda colonna della tabella con  “**Requisiti**”  Sostituire il contenuto della seconda riga e seconda colonna con **“Rispetto dei criteri, delle modalità e dei valori di allontanamento definiti nell’allegato II, sezione II, paragrafo 4”** | Come da art. 8 del testo del correttivo |
| Art. 50  (Modifiche all’allegato VI del decreto  legislativo 31 luglio 2021 n, 101, relativo alla classificazione dei residui)  Aggiungere al comma 1 il punto c) | c) nella sezione II, nei commi 6 , 7 e 8  sostituire la parole “rifiuti” con “residui” |  |
| **Dopo l’art. 53 va inserito un ulteriore**  **articolo rinumerando i successivi**  Art. 54 Modifiche all’allegato IX del D.Lgs  101/2020 relativo alla determinazione, ai sensi dell’art. 37 del presente decreto delle modalità di notifica delle pratiche di importazione e di produzione a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti apparecchiature e dispositivi in | Nel caso di pratica comportante allontanamento di rifiuti radioattivi, al punto 4.1 lettera g) del’’allegato IX si legge ……fornire gli estremi dell’atto autorizzativo rilasciato ai sensi dell’articolo 54 e al punto al punto 6.2 lettera b)…. Estremi della notifica preventiva di pratica effettuata ai sensi dell’art. 46.  Non è possibile che il richiedente l’autorizzazione ai sensi dell’art. 54 possa fornire gli estremi della notifica preventiva visto l’autorizzazione deve essere ottenuta preventivamente alla notifica stessa ed una sua copia deve essere allegata alla notifica. La situazione va evidentemente corretta. Forse il problema può essere risolto abrogando il punto 4.1 lettera g e introducendo al punto 6.7 una lettera f) del tipo: “Il divieto di iniziare la pratica prima di aver adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 46” | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| genere contenenti dette materie nonché  delle esenzioni da tale obbligo |  | |
| Art. 54 (Modifiche all’allegato XIV del  decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)  **Prima del comma a) dell’art. 1 va inserito un**  **comma rinumerando i successivi** | **a) al comma 1 lettera a) al paragrafo 3.2**  **le parole “, e per l'impiego di categoria**  **A,” sono abrogate** | Errore materiale |
| Art. 54  (Modifiche all’allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)  Modica al comma 1 punto d) | **Comma 1 punto d) il paragrafo 6 è**  **sostituito dal presente 6. Particolari**  **disposizioni…**  **Nel paragrafo 6.2 alla lettera b): sostituire**  **“punto 1” con “punto i”** | Errore presente nel testo di legge e mantenuto nel testo del  correttivo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| Art. 54  (Modifiche all’allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)  Alla lettera e) del comma 1 vanno modificati due riferimenti | **sostituire “paragrafo 4.15” con**  **“paragrafo 4.14-bis”**  **sostituire “paragrafo 4.16” con**  **“paragrafo 4.14-ter”** | I paragrafi 4.15 e 4.16 non esistono |
| Art. 54 (Modifiche all’allegato XIV del  decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,  relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)  **Prima del comma a) dell’art. 1 va inserito un**  **comma rinumerando i successiv**i | Tutto quanto indicato dalla lettera f) alla lettera k) non è pertinente all’attività di riutilizzo o riciclo: va ricollocata nell’allegato perché invece pertinente (ad esempio il richiamo all’art. 174) alle altre attività | |
| Art. 54 (Modifiche all’allegato XIV del  decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)  **Va inserito un comma rinumerando i successivi** | Nell’allegato XIV non è contenuto alcun richiamo alla documentazione da produrre nel caso di impiego di  sorgenti ad alta attività.  Va inserito nella revisione del punto 3.5 richiesta al punto precedente, un comma del tipo:  ***Nel caso di impiego di sorgenti di cui al Titolo VIII, la documentazione applicabile prevista dall’art. 62 del D.Lgs***  ***101/2020*** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| Art. 54 (Modifiche all’allegato XIV del  decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)  **Dopo la lettera d) del comma 1 va inserito una lettera successiva** | **lettera e) “al paragrafo 4.3., lettera d) le**  **parole “, a firma del responsabile dell’impianto radiologico,” sono abrogate** | Non ha senso, probabilmente si tratta di un refuso |
| ART. 54  (Modifiche all’allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta | **Al paragrafo 6.1.3 il termine “60 giorni” è**  **sostituito dal termine “180 giorni”** | Termine temporale più realistico e necessario per garantire la  continuità assistenziale |
| Art. 59  (Modifiche all’allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica  e all’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)  Aggiungere comma 2 | 2. all’articolo 1 al comma 1 punto c) dopo  “come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo o” aggiungere “**la misura dei conteggi per unità di tempo, nel caso di impiego di strumentazione portatile ovvero**,” | Il controllo radiometrico dei rottami metallici è eseguito seguendo  le indicazioni tecniche fornite dalla norma UNI 10897 (emessa nel  2001 e con ultima revisione del 2016) nella quale si indica, tra la strumentazione ritenuta idonea per l'effettuazione del controllo dei carichi contenenti rottami metallici, anche la possibilità di utilizzare strumenti portatiti con indicazione espressa in conteggi per secondo (cps).  Peraltro, l’impiego del cps risulta più indicato a evidenziare alterazioni dei livelli di irraggiamento rispetto al fondo ambientale e quindi più facilmente utilizzabile anche da parte dell’operatore formato delegato all’effettuazione del controllo radiometrico.  La proposta è tesa a chiarire il permanere della possibilità di effettuare i controlli con strumentazione portatile che esprimono i valori in cps, in continuità con l’attuale norma UNI 10897:2016 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| Art. 59  (Modifiche all’allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica  e all’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)  Aggiungere comma 3 | 3. all’articolo 5 sostituire il comma 6. Con  “6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della **assenza di** contaminazione **residua** dei contenitori utilizzati per il trasporto.” | La formulazione originaria, fa riferimento a una metodica ben  individuata che richiede il prelievo di campioni, con un processo particolarmente oneroso – date anche le dimensioni delle superfici dei mezzi di trasporto – e l’invio degli stessi a un laboratorio il quale necessita di tempi tecnici per l'esecuzione dell’analisi e la restituzione dei risultati.  Considerato il fatto che nella maggior parte dei casi, i ritrovamenti hanno a che fare con sorgenti non disperdibili e per le quali il trasferimento della radioattività al contenitore è altamente improbabile, la formulazione proposta mantiene l'obbligo per il soggetto di un controllo dell’assenza di contaminazione del contenitore utilizzato per il trasporto, ammettendo tuttavia l’adozione di metodi alternativi rispetto al prelievo di campioni e l’analisi in laboratorio. |
| Art. 59  (Modifiche all’allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica  e all’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)  Aggiungere comma 4 | 4. all’art. 6 comma 1 aggiungere il punto c)  **I “Centri di raccolta”, come definiti dall’art. 183, comma 1, lett. mm) del D. Lgs. n. 152/2006 e Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008, possono assolvere all’obbligo della sorveglianza radiometrica all’atto del conferimento del materiale ad altro soggetto provvisto di sistema di sorveglianza radiometrica.** | Questa proposta serve ad esentare i Centri di raccolta comunale, che di per sè svolgono la raccolta dei rottami come servizio al cittadino, dall’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica tenuto conto dell’esiguità dei volumi raccolti e per contro dell’onerosità del sistema di controlli che dovrebbero implementare. |
| Art. 59  (Modifiche all’allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica  e all’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica) | 5. all’art. 7 comma 1 dopo “esperti di  radioprotezione almeno di II grado” aggiungere “, **allegata alla dichiarazione doganale in caso di importazione, ovvero rilasciata entro 3 mesi dall’effettuazione del controllo negli altri casi,”**  6. all’art 7 comma 3 dopo “l'esperto di radioprotezione incaricato” sostituire | Assieme alle modifiche proposte al comma 2 dell’art.72 del D. Lgs.  101/2020, questa modifica chiarisce il fatto che il rilascio dell’attestazione e la tenuta del registro di cui al comma 3, possano avvenire a distanza dall’avvenuto controllo, in modo da consentire una più agevole applicazione di quanto previsto dalla norma. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| Aggiungere commi 5 e 6 | “riporta” con **“verifica periodicamente**  **che siano riportate**” |  |
| Art. 59  (Modifiche all’allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica  e all’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)  Aggiungere comma 7 | 7. all’art. 9 dopo “materiali oggetto del  presente allegato.” aggiungere “**La formazione viene aggiornata con cadenza al più triennale**”. | La modifica è volta a garantire un adeguato livello di  aggiornamento della formazione del personale deputato al controllo radiometrico.  La cadenza triennale è scelta in analogia con quanto previsto dall’art.111, comma 2 del D. Lgs. 101/2020. |
| ART. 60  (Modifiche all’allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica)  **Va inserito un comma rinumerando i successivi** | a) il punto 2.2 al paragrafo 1 viene  rinumerato come punto 1.2 | Errore nella numerazione |
| Art. 61 (Modifiche all’allegato XXIII del  decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni) | **al punto d) dopo le parole “decreto**  **legislativo” aggiungere “e i vincoli di dose per i lavoratori e la popolazione”** | I vincoli di dose, pur essendo elemento fondamentale nell’esercizio  della sorveglianza fisica, non sono tracciabili nella documentazione relativa alla sorveglianza fisica ma solo nelle comunicazioni tra esercente e PA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **Inserire/Sostituire con** | **Note** |
| **Dopo il comma 1 b) inserire un punto**  **rinumerando i successivi** |  |  |
| **Dopo l’art. 63 va inserito un ulteriore**  **articolo rinumerando quelli successivi** Art. 64 (Modifiche all’allegato Allegato XXVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, Documentazione del manuale di qualità) | **comma 1: All’allegato XXVIII Parte 1.**  **La lettera d è sostituita da “tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari da definirsi con esplicito rifermento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili** | Diversamente si viene a creare una incongruenza interna alla  norma laddove da un lato per la predisposizione per programma di garanzia e controllo di qualità si rimanda alle norme di buona prassi, dall’altro si fissano in maniera rigida una frequenza delle prove di costanza frequenza, peraltro, oggetto delle norme di buona prassi a cui il decreto rimanda |
| Art. 63 (Modifiche all’allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche)  **vanno introdotti due commi** | **comma 1: All’allegato XXV Parte I al comma 3, i termini “mSv/trattamento” sono sostituiti con i termini “mSv per ogni ciclo di trattamento completo”**  **comma 4: All’allegato XXV Parte II al comma 8, dopo i termini “punti 3 e 4” aggiungere “nel rispetto del principio di ottimizzazione”** | Per evitare interpretazioni da parte dell’esercente non conformi allo spirito e agli obiettivi della norma e in considerazione del fatto che sono sempre di più i trattamenti terapeutici che comportano più cicli di trattamento: è del tutto evidente che lo spirito e l’obiettivo della norma è garantire la protezione dei soggetti in questione attraverso la definizione di un vincolo (**non un limite**) indipendentemente dal numero di cicli di trattamento terapeutici effettuati |